



Allegato II al numero 4.7.12.2¹: guida per il trattamento delle domande in vista dell'ingaggio di musicisti e artisti conformemente all'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA in club/bar/ristoranti

1. Principio

In linea di principio l'ammissione di lavoratori da Stati terzi è limitata ai soli dirigenti e specialisti indispensabili. I lavoratori indigeni² e la manodopera di Stati dell'UE/AELS godono della priorità sul mercato del lavoro svizzero. Questo principio si applica anche al settore dell'arte e dell'intrattenimento. Vista la dimensione fortemente internazionale del settore vi è tuttavia la possibilità di svolgere un'attività lucrativa della durata massima di otto mesi sull'arco di dodici mesi in Svizzera non sottostante a contingente. Anche qui devono tuttavia essere rispettate le condizioni relative al mercato del lavoro (segnatamente gli art. 18, 21-23 LStrl), in particolare in settori come quello della musica leggera. **Le condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente.**

Le autorizzazioni possono essere concesse per delle rappresentazioni **di alta qualità artistica e musicale** nel campo della musica leggera di durata superiore a 8 giorni. Ingaggi di più settimane vanno autorizzati a titolo eccezionale in costellazioni che giustificano una deroga (p. es. membri di un'orchestra, cantanti di un musical, ecc.). In linea di massima non possono essere ammessi contemporaneamente più musicisti provenienti da Paese terzo per azienda. Nel settore della musica leggera ciò è possibile soltanto se dimostratamente i musicisti si esibiscono con successo in seno a un gruppo o una band. Lo scopo principale di questi ingaggi dev'essere senza eccezioni un'esibizione artistica o musicale di alto livello. Se vi sono indizi secondo cui l'obiettivo principale dell'ingaggio è di altra natura, la domanda va respinta, giacché in questi casi si può dare per acquisito che non sono soddisfatti i presupposti per l'ammissione sul mercato del lavoro di cittadini di Paese terzo. Le rappresentazioni senza presa d'impiego di una durata massima di 8 giorni per anno, non sono sottostanno all'autorizzazione (regola degli 8 giorni).

2. Interesse dell'economia svizzera (art. 18 lett. a LStrl) e condizioni aziendali

Possono essere rilasciati permessi unicamente ad aziende che servono gli interessi dell'economia svizzera, ovvero gli interessi culturali della Svizzera. Gli stabilimenti devono essere accessibili a un vasto pubblico ed essere noti a livello regionale per la loro offerta musicale. **Su richiesta dell'autorità cantonale**, in virtù dell'articolo 90 LStrl il richiedente deve produrre i seguenti documenti:

- dati riguardanti la concezione e l'entità dell'azienda, tra cui anche fotografie;
- bilancio e conto economico degli ultimi anni da cui si desumano le fonti di introito dell'azienda;
- materiale pubblicitario e informativo inerente la manifestazione prevista per la quale è richiesta l'ammissione di musicisti da Paesi terzi;
- altri documenti richiesti dalle autorità cantionali (p. es. patente d'esercente).

¹ Versione 01.01.2025

² Sono considerati lavoratori indigeni conformemente all'art. 21 cpv. 2 LStrl i cittadini svizzeri, i titolari di un permesso di domicilio (C) e i titolari di un permesso di dimora (B) autorizzati a esercitare un'attività lucrativa nonché le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione (le ultime due categorie dalla metà del 2018)

3. Condizioni salariali e lavorative (art. 22 LStrl)

I musicisti del settore della musica leggera devono essere remunerati almeno secondo le tariffe stabilite di comune intesa dall'ASCO³ e dall'usdam⁴ (https://smv.ch/wp-content/uploads/2012/07/SMV-ASCO_Richtlinientarif-d.pdf). In linea di principio sul contratto devono figurare le firme originali (né copie dei contratti originali né firme scannerizzate). In correlazione con l'articolo 22 LStrl, **le autorità cantonali possono** esigere dal richiedente i documenti seguenti:

- per i gruppi musicali: contratto di lavoro comune
- il fatturato attuale nonché il bilancio e il conto economico dell'impresa per verificare se sono soddisfatti i presupposti, sotto il profilo dell'economia aziendale, per un'assunzione alle condizioni salariali e lavorative usuali per il luogo e il settore economico;
- conteggi salariali;
- prove del versamento dei contributi alle assicurazioni sociali e dell'imposta alla fonte.

4. Condizioni personali (art. 23 LStrl)

Possono essere ammessi soltanto musicisti molto ben qualificati o musicisti che dimostratamente godono di notorietà all'estero o in Svizzera. Devono garantire un'esibizione musicale di alto livello. Le domande di ammissione di artisti e musicisti devono contenere le prove dell'esistenza delle qualifiche necessarie. Sono considerate prove delle qualifiche richieste:

- diplomi di una formazione completa presso una scuola tecnica superiore o di livello superiore nel corrispondente ambito musicale (tradotti e autenticati); oppure
- documenti sulla lunga esperienza artistica (p. es. recensioni, supporti musicali con indicazioni sul numero di esemplari venduti, contributi su quotidiani, sulla stampa specializzata o su media online [in particolare in merito ad attività nell'area italoфона], informazioni su concerti e referenze a conferma delle esibizioni passate, lettere di raccomandazione di organizzatori di concerti, ecc.)

Possono essere ammessi unicamente artisti e musicisti maggiorenni.

5. Musicisti già ammessi in precedenza

Le disposizioni precitate si applicano anche a persone che in passato sono già state ammesse in Svizzera nel quadro dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA oppure che al momento sono attive in un altro Cantone. Per ogni domanda occorre esaminare nuovamente le condizioni d'ammissione e il richiedente deve produrre tutti i documenti necessari in vista dell'esame della domanda. Se in passato non sono state esaminate le condizioni del mercato del lavoro, non se ne può dedurre un diritto al rilascio del permesso. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale svizzero, in linea di principio non esiste un diritto alla parità di trattamento nell'illiceità. Inoltre vi è la possibilità (con effetto immediato) di non più rilasciare permessi alle aziende di cui al capitolo 2, a prescindere dal fatto che in passato abbiano ottenuto dei permessi. Infine, le persone che con l'inganno, fornendo false indicazioni o sottacendo fatti essenziali, hanno ottenuto un permesso per sé o per terzi sono punibili in virtù dell'articolo 118 LStrl.

Se non sono soddisfatti i presupposti per il rilascio del permesso, le autorità cantonali competenti respingono le domande entro la propria competenza. Se nutrono dubbi circa l'adempimento dei presupposti per il rilascio del permesso o se vi sono argomenti che giustificano ulteriori accertamenti nel Paese d'origine, la domanda può es-

³ Associazione Svizzera dei caffè-concerto, cabaret, dancing e discoteche.

⁴ Unione svizzera degli artisti musicisti.

sere sottoposta per parere alla SEM (Divisione Ammissione Mercato del lavoro). Nei casi dubbi la SEM coinvolge le rappresentanze svizzere all'estero. In questo contesto, in virtù dell'obbligo di collaborare può essere richiesto il versamento di un anticipo delle spese a copertura delle eventuali spese incorse dalla rappresentanza all'estero per gli accertamenti sul posto (onorari di avvocati di fiducia, costi per le ricerche; art. 90 LStrl, art. 3 e 6 dell'ordinanza sugli emolumenti LStrl).